



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*  
*Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. I -*

**D.M. applicativo del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164**

VISTO il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization I.B.O.

TENUTO CONTO del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 13 luglio 2010, prot. n. 5276, riguardo ai piani di studio a cui gli studenti, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado italiana, debbono uniformare il loro corso di studio di Baccellierato Internazionale;

VISTI Gli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto riguardanti rispettivamente l'elenco dei programmi, con le relative materie suddivise per tipologia di corsi di studio e la Tabella con il punteggio complessivo, convertito in centesimi, dei diplomi di baccellierato internazionale;

VISTO Il D.D.G. del 10 marzo 1999, concernente Il punteggio complessivo del diploma di Baccellierato internazionale, rilasciato dalla scuole di Baccellierato Internazionale e dai Collegi del Mondo Unito, riconosciute dall'Ufficio di Baccellierato Internazionale di Ginevra ed iscritte nell'elenco, previsto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777;

CONSIDERATO che è necessario dettare istruzioni per l'applicazione del citato D.P.R.

DECRETA

ART. 1

Domanda di iscrizione nell'elenco e relativa documentazione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, deve essere presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per gli Affari Internazionali, da parte dei collegi del Mondo Unito e delle istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, che abbiano ottenuto, da parte dell'Ufficio del Baccellierato Internazionale di Ginevra, l'autorizzazione all'effettuazione del programma di Baccellierato Internazionale.
2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale, se presentata da scuola operante in Italia deve indicare, oltre alla propria sede e denominazione ufficiale, anche la denominazione e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera, deve altresì precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di Baccellierato è prevista una prova scritta e orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma.

3. La firma del gestore o legale rappresentante, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero o da pubblico ufficiale, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione, stabilite da leggi o da accordi internazionali.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - Attestazione dell'autorizzazione - rilasciata all'Istituzione Scolastica dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra – all'effettuazione del programma di Baccellierato Internazionale.
  - Elenco dei programmi e delle discipline effettivamente attivati dalla scuola con l'indicazione dei livelli d'insegnamento, nel rispetto delle sei materie di studio, di cui almeno 3 a livello medio e 3 a livello avanzato, previste, per ciascun indirizzo di studi, dall'Allegato A, citato in premessa, unito al presente provvedimento.
  - L'autorizzazione o la denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 1 - 1° e 2° co. - D.P.R. 389/94 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia".
  - La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della traduzione, stabilite da leggi o da accordi internazionali.

ART. 2  
Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta con provvedimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

ART. 3  
Visite ispettive

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre accertamenti tecnico-ispettivi, presso le sedi dei Collegi del Mondo Unito e delle Istituzioni Scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, di cui al presente decreto, intesi a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

Roma, li 18.10.2010

IL MINISTRO  
F.to Gelmini

**Allegato A:**

<b>LICEO LINGUISTICO</b>	<b>LICEO SCIENTIFICO</b>	<b>LICEO CLASSICO</b>	<b>LICEO SCIENZE UMANE</b>
Prima lingua	Prima lingua	Prima Lingua	Prima lingua
Seconda lingua	Seconda lingua	Latino	Seconda lingua
Storia o Economia o Geografia o Filosofia o Psicologia o Antropologia	Storia o Economia o Geografia o Filosofia o Psicologia o Antropologia	Storia o Economia o Geografia o Filosofia o Psicologia o Antropologia	Storia o Economia o Geografia o Psicologia o Antropologia o Sociologia o Pedagogia
Chimica o Fisica o Biologia o Informatica o Scienze Ambientali	Fisica o Chimica o Biologia	Chimica o Fisica o Biologia o Informatica o Scienze Ambientali	Chimica o Fisica o Biologia o Informatica o Scienze Ambientali
Matematica o Studi Matematici	Matematica	Matematica o Studi Matematici	Matematica o Studi Matematici
Terza Lingua	Chimica o Biologia o Scienze Ambientali Informatica o Latino o Arte	Greco	Filosofia o Storia o Economia o Geografia o Arte

Nell'ambito dei 4 corsi di studio, i programmi sopra elencati devono prevedere 3 materie a livello avanzato e 3 materie a livello medio.

Si segnala tuttavia l'esigenza che sia fissata almeno una materia obbligatoria a livello avanzato caratterizzante il corso di studio per ogni tipo di liceo come sotto elencate:

- per il liceo classico: latino o greco;
- per il liceo linguistico: prima lingua;
- per il liceo scientifico: matematica;
- per il liceo delle scienze umane: Antropologia o Psicologia o Sociologia o Storia o Filosofia.

## **ALLEGATO B**

### ***Tabella di conversione in centesimi***

Il punteggio complessivo del diploma di baccellierato internazionale - rilasciato dalla scuole di Baccellierato Internazionale e dai Collegi del Mondo Unito, riconosciute dall'Ufficio di Baccellierato Internazionale di Ginevra ed iscritte nell'elenco, previsto dal D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164 - dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

$$24 = 60/100$$

$$25 = 62/100$$

$$26 = 64/100$$

$$27 = 67/100$$

$$28 = 69/100$$

$$29 = 71/100$$

$$30 = 73/100$$

$$31 = 76/100$$

$$32 = 78/100$$

$$33 = 80/100$$

$$34 = 82/100$$

$$35 = 84/100$$

$$36 = 87/100$$

$$37 = 89/100$$

$$38 = 91/100$$

$$39 = 93/100$$

$$40 = 96/100$$

$$41 = 98/100$$

$$42 = 100/100$$